



**Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione del micronido e baby parking  
Policino per l'anno educativo 2025/2026- CIG B77F5CB77F.-**

**TRA**

Il Politecnico di Torino, di seguito nominato per brevità anche "Amministrazione Contraente", con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Dott. Mauro Cecchi, in qualità di Responsabile dell'Area Approvvigionamenti, Gare e Contratti Pubblici, delegato ai fini della sottoscrizione del presente Atto con Decreto del Direttore Generale n. 149 del 23.01.2023, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

**E**

La sig.ra Lucia Caputo nata a [REDACTED] e residente in via [REDACTED]  
[REDACTED] nella sua qualità e in veste di Legale Rappresentante della società Raggio di Sole s.c.s. Onlus con sede legale in via Piave, 57 cap. 80026 Casoria (NA) – Codice Fiscale e Partita IVA 05845721215 iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Ferrara e Napoli REA n. NA - 779716 di seguito denominato anche "Affidatario" e congiuntamente denominate le "Parti"

**Premesso che**

- con Decreto del Direttore Generale n. 280 del 31.01.2023, è stato autorizzato l'avvio di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, per l'affidamento del servizio di gestione del micronido e baby parking Policino per gli anni educativi 2023/24 - 2024/2025;
- attraverso la piattaforma del Me.PA, mediante RDO aperta nr. 3414394 del 31.01.2023, pubblicata nell'ambito del bando "Servizi" – categoria merceologica "Servizi sociali vari", si è dato avvio alla procedura negoziata di cui sopra, contraddistinta dai seguenti codici:
  - CIG 9616215FA4
  - CUI S00518460019202200097
- con Decreto del Direttore Generale n. 1378 del 22.06.2023, risultando comprovati in capo all'affidatario i requisiti richiesti ai fini della partecipazione, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta in favore della società Raggio di Sole s.c.s. Onlus con decreto del Direttore Generale n. 1338 del 16.06.2023;



- In data 31.07.2023 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 0058762 - soggetto alla disciplina dettata dal D.lgs. 50/2016, vigente all'epoca dell'indizione della procedura di affidamento del servizio - per l'importo di € 421.861,00 oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza pari a € 0,00,
- Il Capitolato Speciale d'oneri all'art. 4 e l'articolo 4 del contratto prevedono la facoltà per la stazione appaltante di rinnovare il contratto per un ulteriore anno educativo, decorrente dal 1° settembre 2025 e fino al 31 luglio 2026, alle medesime condizioni contrattuali.
- Con Decreto del Direttore Generale n. 1277 del 22.07.2025 è stato autorizzato il rinnovo del contratto Prot. n. 0058762 del 31.07.2023 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione del micronido e baby parking Policino per l'anno educativo 2025/2026 per un importo complessivo pari a € 236.817,50 oltre IVA;
- Ai fini delle verifiche antimafia la Cooperativa Raggio di Sole s.c.s è iscritta nell' elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiose della Prefettura di Napoli, c.d "White list".

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **1. Oggetto**

Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione completa del micronido aziendale e baby parking, denominato Policino, sito in Corso Castelfidardo 51, secondo le modalità stabilite nella sezione II – Specifiche Tecniche del capitolato speciale d'oneri al quale si rinvia.

L'Affidatario deve eseguire il contratto nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel capitolato speciale d'oneri nel suo complesso, accettati incondizionatamente dal concorrente in fase di presentazione dell'offerta, che è parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata; costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ad esso materialmente allegata, l'offerta economica presentata dall'Affidatario.

Nell'appalto si intendono comprese le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali, l'uso dei macchinari ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto dell'appalto.

#### **2. Durata**



L'attività di gestione del micronido Policino coprirà **un anno educativo (2025/2026)**. Per anno educativo si intende un periodo di **11 mesi** decorrenti dal 1° settembre dell'anno di riferimento al 31 luglio dell'anno successivo. Nel mese di agosto il servizio sarà sospeso: l'affidatario non avrà diritto ad alcun corrispettivo. Pertanto, il contratto avrà avvio al 01.09.2025 e proseguirà fino al 31 luglio 2026,

Al fine di consentire l'avvio delle attività organizzative propedeutiche all'erogazione del servizio di cui oggetto dell'affidamento, tra cui le riunioni di coordinamento di cui al successivo par. 3, con DDG n. 1277 del 22.07.2025 è stato autorizzato l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

### **3. Riunioni di coordinamento**

A seguito dell'avvio del servizio, anche se operato in via d'urgenza, è prevista la convocazione da parte del Direttore dell'Esecuzione di una riunione di coordinamento preliminare con il Coordinatore individuato dall'affidatario.

Saranno oggetto della riunione i seguenti punti:

- Ruoli e responsabilità dei referenti della Stazione Appaltante e di quelli individuati dall'operatore economico aggiudicatario;
- Modalità di gestione dei rapporti e delle comunicazioni;
- Indicazioni operative per la stesura da parte dell'affidatario del Regolamento di funzionamento di Policino – micronido e baby parking e definizione delle relative tempistiche;
- Documentazione da predisporre e/o da fornire da parte dell'affidatario per la comunicazione al Comune di Torino di modifica dell'autorizzazione al funzionamento del servizio socioeducativo;
- Proposta delle modalità che verranno utilizzate da parte dell'affidatario per il pagamento dei pasti che dovranno essere approvate dalla S.A. e indicata poi nel Regolamento (par. 27.6);
- Proposta delle modalità che verranno utilizzate da parte dell'affidatario per la prenotazione e pagamento del baby parking (par. 28.4 del capitolo speciale d'oneri);
- Pianificazione del sopralluogo al fine della redazione, in contraddittorio tra le parti, di un **analitico inventario**, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti fissi e degli arredi;
- Coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi;
- Pianificazione eventuali successivi incontri;



- Varie ed eventuali in riferimento all'operatività del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Nel caso di difformità del servizio o parti di esso alle specifiche contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all'affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni - le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'affidatario e la risoluzione del contratto qualora il servizio fosse del tutto inadatto.

#### **4. Ammontare dell'appalto**

Il valore dell'affidamento, per l'intera durata contrattuale, ammonta ad euro 236.817,50, così determinato:

- **Quota costi di gestione:** quota fissa, ridefinita in fase di rinegoziazione, ( Allegato 2 verbale), riconosciuta all'affidatario dalla Stazione Appaltante pari a **14.400,00 euro/mese oltre IVA**, (22 mesi complessivi di apertura della Micro Nido) per un corrispettivo contrattuale pari ad **euro 158.400,00** oltre IVA;
- **Rette Micro Nido:** quota variabile, in relazione alla tipologia di frequenza, relativa alle rette mensili a carico delle famiglie, stimata in **euro 54.312,5 IVA compresa** per l'anno educativo 2025/26 (par. 27.6 del capitolato speciale d'oneri);
- **Buoni pasto Micro Nido:** quota variabile in relazione alla frequenza dei/lle bambini/e iscritti/e, a carico delle famiglie, stimata in **euro 22.880,00 IVA compresa** per l'anno educativo 2025/2026 (par. 27.6 del capitolato speciale d'oneri);
- **Baby parking:** quota variabile in relazione alle ore usufruite stimata in **euro 1.225,00 IVA compresa** per l'anno educativo 2025/2026 (par. 28.4 del capitolato speciale d'oneri).

Nei prezzi così determinati s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti, compreso il contributo per la cassa nazionale di previdenza (nella misura di legge laddove dovuta) con la sola esclusione dell'IVA di legge.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero, come da DUVRI allegato (Allegato 01 – DUVRI).



## **5. Clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'affidatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'appaltatore uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 811.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'Allegato 02 del capitolato speciale d'oneri - Consistenza organico, che contiene il numero degli addetti con indicazione degli eventuali lavoratori svantaggiati, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

## **6. Subappalto e pagamento dei subappaltatori**

Non avendo l'affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, il subappalto non è ammesso in conformità a quanto disposto dall'art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

## **7. Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante**

Il Politecnico si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione variazioni al contratto, nei limiti previsti dall'art. 106 D.lgs. 50/2016.

## **8. Obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario**

L'Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'Affidatario, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto.

Sono, di conseguenza, a carico dell'Affidatario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile.

A tal fine, in adempimento di quanto previsto al paragrafo 9 del Capitolato Speciale d'Oneri, l'affidatario:

- ha stipulato presso la società Generali Italia S.p.A. la polizza RCT/O n. 430275146 con i seguenti massimali di copertura:
  - Responsabilità Civile verso Terzi € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:



- € 5.000.000,00 per persona;
- € 5.000.000,00 per danni a cose;
- Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: € 5.000.000,00 per ogni sinistro;
- ha stipulato presso la società Generali Italia s.p.a. la polizza cumulativa infortuni n. 430275145, diretta a coprire il rischio infortuni per i bambini iscritti al micronido e/o baby parking, con i seguenti massimali di copertura:
  - Euro 150.000,00 in caso di morte da infortunio;
  - Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente da infortunio;

Si intendono a carico esclusivo dell'affidatario gli scoperti e le franchigie.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Le presenti polizze sono conservate agli atti dell'Amministrazione Contraente.

## **9. Cauzione definitiva**

L'Affidatario, a garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, ha prestato, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, la polizza fideiussoria n. 00392/116003227, emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A., in data 06.08.2025; l'importo della garanzia ammonta a euro 15.840,00.

La suddetta garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione a cura della Stazione Appaltante.

In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta del Politecnico di Torino.

## **10. Norme in materia di sicurezza**

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico di Torino e l'Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Nello specifico dichiarano di attuare tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. lgs.81/2008 e s.m.i. in relazione ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, ai rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Politecnico di Torino e al coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.



È stata inoltre acquisita agli atti la dichiarazione di idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 81/2008.

### **11. Inadempienze e penalità**

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, il Politecnico di Torino risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Ove si verifichino inadempienze dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal Politecnico di Torino penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel capitolato speciale d'oneri. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse. Sono definiti al paragrafo 20 del capitolato speciale d'oneri, al quale si rinvia, i diversi livelli di gravità delle inadempienze.

### **12. Esecuzione in danno**

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico di Torino, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

### **13. Diffida a adempiere e risoluzione di diritto del Contratto**

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, il Politecnico di Torino ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite entro un termine perentorio, così come previsto al paragrafo 12 del capitolato speciale d'oneri, al quale si rinvia.

Qualora entro il termine perentorio stabilito l'Affidatario non si conformi alle indicazioni ricevute, il Contratto è risolto di diritto.



Il Politecnico di Torino ha la facoltà di risolvere il Contratto, secondo le modalità e gli effetti previsti al citato paragrafo 12 del capitolato speciale d'oneri, nel caso di inadempienze gravi o ripetute.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate all'Affidatario in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

#### **14. Clausola risolutiva espressa**

Il contratto di appalto è risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento danni nei casi previsti al paragrafo 13 del capitolato speciale d'oneri, che qui si intendono tutte integralmente richiamate.

#### **15. Recesso**

Il Politecnico di Torino può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 109 D. lgs. 50/2016, cui si rinvia.

#### **16. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, D. lgs. 50/2016, cui rinvia.

#### **17. Prezzi e modalità di fatturazione**

I prezzi sono quelli risultanti dall'esito della trattativa diretta. Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

Pertanto, nessun compenso può essere richiesto dall'affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel capitolato speciale d'oneri.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 113-bis, comma 2, del D. lgs. 50/2016, l'Affidatario provvederà all'emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato di pagamento conseguente alla positiva verifica di conformità del servizio.



Il corrispettivo dovuto per il servizio di gestione oggetto del presente capitolato sarà erogato a seguito di fatturazione mensile posticipata, per un totale di 11 rate mensili per ogni anno educativo, che dovrà seguire il seguente iter:

- entro i 10 gg. lavorativi successivi alla fine di ogni mese, l'Affidatario dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, un **Report mensile** (par. 33 del capitolato speciale d'oneri) delle prestazioni effettuate nel corso del mese di riferimento e una breve relazione delle attività svolte;
- entro i 5 gg. lavorativi successivi alla ricezione della predetta documentazione, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad emettere il certificato di pagamento riferito al periodo. All'importo netto della quota mensile verrà applicata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016;
- l'Affidatario provvederà ad emettere la fattura sulla base del certificato di pagamento di cui al punto precedente.

In ordine alla predetta ritenuta dello 0,5%, si ricorda che le somme così trattenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito dell'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione e del certificato di pagamento finale.

In merito alle modalità di fatturazione si rinvia al paragrafo 19 del capitolato speciale d'oneri.

#### **18. Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzione Consip**

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, il servizio ivi previsto si renda disponibile nell'ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

#### **19. Disdetta del contratto da parte dell'Affidatario**

Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'affidamento del servizio ad altra impresa a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.



## **20. Codice di Comportamento del Politecnico di Torino**

L'Affidatario:

- ha preso visione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Politecnico di Torino, emanato con Decreto Rettoriale n. 72/2014, pubblicato sul sito internet di Ateneo all'indirizzo <http://www.swas.polito.it/services/codici/> e adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. 135/2011 al fine di integrare e specificare i contenuti e le direttive del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 62/2013;
- è a conoscenza che predetti obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

## **21. Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

## **22. Stipula contrattuale e imposte**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 54, comma 1 delle Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione, che attribuisce alla Stazione Appaltante la facoltà di prevedere modalità di stipula alternative a quelle previste dal Sistema stesso, il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata. Inoltre, esso è esente da bollo ai sensi dell'art. 82, c. 5 D. L.gs. 117/2017 in quanto l'affidatario è una Società Cooperativa Sociale Onlus.

## **23. Obblighi di riservatezza**

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divugarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.



L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **24. Trattamento dei dati personali**

Il Politecnico di Torino è Titolare del trattamento dei dati personali, secondo le norme vigenti e per le finalità connesse al contratto. L'Affidatario sarà nominato Responsabile del Trattamento dei dati per tutte le attività svolte per conto dell'Ateneo che comportino trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come specificamente indicato all'art. 25 del capitolato speciale d'oneri, cui si rinvia.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo, Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore pro tempore. I dati di contatto del Titolare sono
  - PEC: [politecnicoditorino@pec.polito.it](mailto:politecnicoditorino@pec.polito.it)
  - per informazioni e chiarimenti: [privacy@polito.it](mailto:privacy@polito.it)
  - il Responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: [dpo@polito.it](mailto:dpo@polito.it);
- per la società Raggio di Sole S.c.s., Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Raffaele Mosca in qualità di Procuratore Speciale con ruolo di Direttore Generale della società. I dati di contatto del Responsabile sono: [info@coopraggiodisole.it](mailto:info@coopraggiodisole.it).

#### **25. Controversie**

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia o vertenza inerente all'esecuzione del contratto sarà decisa dal Foro di Torino.

#### **26. Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Francesca Brazzani.

Il Direttore dell'esecuzione di cui all'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Maria D'Agnano.



## **27. Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda al capitolato speciale d'oneri richiamata in pre messa accettata dall'Affidatario in fase di partecipazione alla procedura.

## **28. Allegati**

Sono allegati al presente Atto, divenendone parte integrante e sostanziale, gli allegati di seguito descritti.

Allegato n. 1 – DUVRI

Allegato n 2 - Verbale del 10/04/2025

Allegato n. 3 – Offerta economica M.e.PA

Sono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti conservati presso l'Amministrazione:

- quelli normativi, richiamati nella presente scrittura, che l'Affidatario dichiara di ben conoscere;
- il capitolato speciale d'oneri, comprensivo della sezione II – Specifiche Tecniche;
- Allegato XVII del D. lgs. 81/2008;
- l'offerta tecnica;
- la cauzione definitiva prestata a mezzo di polizza fideiussoria n. 00392/116003227 emessa da Grougatola
- la polizza acopertura dei rischi di RCT/O n. 430275146 stipulata con la società Generali Italia S.p.A.
- la polizza contro il rischio infortuni per i bambini iscritti al micronido e/o baby parking n. 430275145, stipulata con la società Generali Italia S.p.A.,

PER IL POLITECNICO DI TORINO,

IL RESPONSABILE AREA AGACON

- Dott. Mauro Cecchi -

f.to: Mauro Cecchi

PER RAGGIO DI SOLE S.C.S. ONLUS.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- Sig.ra Lucia Caputo -

**Allegati**

...OMISSION...